

Allegato A alla delibera n. 149/20/CONS

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'Autorità intende acquisire tramite consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, per quanto attiene alle proprie competenze, commenti, elementi di informazione e documentazione concernenti le richieste di proroga della durata dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 MHz da parte di Iliad Italia S.p.A. e in banda 2100 MHz da parte di TIM S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. e sulle connesse condizioni regolamentari, che, nella banda 2100 MHz, si applicano anche agli operatori Iliad Italia S.p.A e Wind Tre S.p.A. in quanto titolari di altri diritti d'uso nella stessa banda.

In particolare l'Autorità

INVITA

le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alle tematiche esposte nel testo della consultazione di cui all'allegato B, ed evidenziate mediante le domande proposte per facilitare le osservazioni.

La responsabilità del procedimento è attribuita all'ing. Mauro Martino, Dirigente dell'Ufficio radio spettro telecomunicazioni, nella Direzione sviluppo dei servizi digitali e della Rete.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "*Consultazione pubblica sulle richieste di proroga della durata di diritti d'uso delle frequenze di Iliad Italia in banda 900 MHz e di TIM e Vodafone Italia in banda 2100 MHz e sulle connesse condizioni regolamentari*", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, **entro il termine di 30 giorni** dalla data di pubblicazione della delibera di avvio della consultazione sul sito *web* dell'Autorità, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agcom@cert.agcom.it. Ai fini del computo dei predetti termini si tiene conto di quanto previsto dall'art. 103, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

È gradito l'anticipo in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: upsr@agcom.it, indicando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura "*Consultazione pubblica proroghe 900 e 2100 MHz*". Si precisa che la trasmissione in formato elettronico all'indirizzo qui indicato non è obbligatoria e non è sostitutiva dell'invio formale del documento con le modalità suesposte (PEC).

I soggetti interessati nel trasmettere le precedenti osservazioni possono formulare motivata istanza di audizione innanzi al responsabile del procedimento, indicando specificatamente i capi delle osservazioni che intendono illustrare e le ragioni della necessità di un approfondimento in audizione. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente, un contatto telefonico ed una *e-mail* per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

Ogni comunicazione all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti deve essere accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 16 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 383/17/CONS, contenente l'indicazione delle parti di documento da sottrarre all'accesso. Il soggetto che dovesse proporre di sottrarre dati o informazioni della propria comunicazione all'accesso, salvo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo, dovrà altresì inviare all'Autorità anche la versione accessibile.

L'eventuale istanza di sottrazione all'accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto e attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In mancanza di detta motivazione si considera accessibile e pubblicabile ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui alla delibera n. 107/19/CONS la totalità del documento inviato. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme in materia di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso. Pertanto non saranno accettate istanze generiche di sottrazione all'accesso della totalità dei documenti presentati.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, escludendo le parti indicate da sottrarre all'accesso, sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it. Una sintesi della consultazione sarà altresì pubblicata sul medesimo sito.